

Un' espulsione come colpo di spugna su un errore giudiziario?

L'uomo estradato nel 2016 dal Sudan con grande risalto mediatico non era Medhanie Yedhego Mered conosciuto e ricercato come il "generale", ma Medhanie Tesfamariam Berhe, un profugo eritreo di 32 anni che si trovava a Khartoum per cercare salvezza in Europa per sé e per i propri parenti. Dopo l'arresto eseguito dalla polizia sudanese in collaborazione con agenti inglesi ed italiani, un arresto seguito da percosse durante i primi interrogatori, ed il trasferimento in Italia, è rimasto quasi tre anni in carcere a Palermo. Ma quando i giudici ne hanno disposto la scarcerazione la beffa più atroce. Su disposizione della questura di Palermo è stato applicato il decreto sicurezza (L. 132/2018) "considerato che dalle condotte tenute è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino". Lunedì 15 luglio prossimo il tribunale di Caltanissetta deciderà se convalidare la richiesta di trattenimento al centro di Pian del Lago o se liberare l'eritreo in attesa del provvedimento sulla richiesta di asilo politico già presentata tramite il suo legale a Palermo.

Ci sono volute decine di udienze e adesso la sentenza della Corte d'assise di Palermo, per fare giustizia di un arresto arbitrario nel Sudan di Bashir. L'ordinanza, emessa con la sentenza della Corte di Assise di Palermo, ha confermato lo scambio di persona e ha restituito all'imputato la sua vera identità. Durante il processo, **è emerso quanto sia a rischio in Italia la presunzione di innocenza, sancita dall'art. 27 della Costituzione.** Anche la sentenza, in qualche modo, accerta lo scambio di persona, ma sembra ritenere che un profugo eritreo a Khartoum nel 2016, che cercava una soluzione per mettere in sicurezza i parenti, e farli arrivare in Europa, sia comunque responsabile del reato di agevolazione dell'ingresso di "clandestini". Da questo assunto, che sarà oggetto di appello da parte della difesa, il provvedimento di espulsione e la "pericolosità sociale" desunta dalla questura in assenza di altri elementi. **La prefettura e la questura di Palermo sembrano quindi pronte a predisporre misure di allontanamento forzato dal territorio dello stato, per eliminare le tracce di un così grave errore giudiziario.**

Qualunque misura di espulsione sarebbe in contrasto con l'art. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. La vicenda tutta di **Medhanie Tesfamariam Behre**, gli arresti a Khartoum, le torture subite durante i primi interrogatori da parte della polizia sudanese, la pubblicità del suo caso, il processo intentato nei suoi confronti ma solo perché ritenuto essere un'altra persona, la lunga carcerazione preventiva, lo rendono oggettivamente un soggetto vulnerabile al quale va riconosciuta la protezione internazionale. Nessuna autorità di polizia italiana ha il potere di eseguire nei suoi confronti una espulsione con accompagnamento coattivo in frontiera.

Secondo quanto rilevato dal Relatore speciale delle Nazioni Unite per l'Eritrea, malgrado l'avvio del processo di pace con l'Etiopia, le violazioni dei diritti umani continuano a caratterizzare il regime di Afewerky. Le autorità eritree non hanno ancora avviato un processo di riforme interne e la situazione dei diritti umani rimane invariata. Nella presente relazione, il Relatore speciale individua le aree chiave che rimangono irrisolte e stabilisce parametri di riferimento per conseguire progressi significativi e duraturi nei diritti umani.

Non si possono eseguire dunque respingimenti ed espulsioni con accompagnamento forzato verso l'Eritrea, e rimane priva di basi legali qualunque misura di trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), come quello di Pian del Lago a Caltanissetta, dove questa notte e' stato portato dalla polizia il giovane eritreo scarcerato a Palermo dopo essere stato scambiato per tre anni con il trafficante Mered, il Generale.

Le ultime modifiche normative introdotte con il "decreto sicurezza" n. 113/2018, poi convertito a dicembre nella legge n.132/2018, hanno fortemente ridotto le garanzie di difesa a favore dei richiedenti asilo che abbiano riportato gravi condanne penali, con una norma, l'art. 10 della legge n. 132 che dovrà essere portata al vaglio della Corte Costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché, su ricorsi individuali, davanti alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. E infatti concreto il rischio che per effetto di valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa, o dei suoi vertici politici, persone che hanno subito lievi condanne in Italia possano essere espulse in paesi dove rischiano la vita o possono subire torture o trattamenti disumani o degradanti.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con una decisione che fa stato anche all'interno dell'ordinamento italiano, e che le autorità di polizia sono tenute a rispettare, premesso che il diritto dell'Unione garantisce una protezione più ampia di quella prevista dalla Convenzione di Ginevra, ha deciso che "il diritto alla protezione non può mai decadere del tutto, anche in presenza di fatti gravi, se il migrante rischia la vita o la persecuzione una volta rimandato nello stato di origine". Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, " fintanto che il cittadino di un paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona dev'essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto.

Questa importante sentenza risulta in contrasto con le più recenti disposizioni del decreto sicurezza 113/2018, convertito nella legge 132/2018, che permettono l'espulsione del richiedente asilo prima che questi abbia potuto esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa, in particolare con riferimento all'applicazione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra e delle altre disposizioni nazionali, europee ed internazionali che costituiscono cause impeditive dell'allontanamento forzato nel paese di origine. Altri arresti arbitrari ed errori giudiziari potrebbero ripetersi, ed altri innocenti potrebbero essere condannati al carcere e a trattamenti inumani o degradanti. Ancora peggio, potrebbero essere rimandati sotto tortura nei paesi di origine.

I giudici italiani che affronteranno il caso di Medhanie non potranno ignorare la portata vincolante della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In alternativa si dovranno sollevare le questioni di costituzionalità relative a quelle parti del primo decreto sicurezza (Legge n.132/2018) che risultano in contrasto con gli articoli 10, 13, 24,27 e 117 della Costituzione.

Va anche bloccata la norma del decreto sicurezza bis (DL. 53/2019) che, allo scopo di facilitare i rimpatri, prevede l'invio in Italia di agenti di polizia "sotto copertura", provenienti da paesi terzi. Senza alcuna garanzia che questi paesi rispettino i diritti umani. La legalità si afferma con il rispetto dei diritti umani, senza espedienti di polizia ed artifici processuali che cancellano lo stato di diritto. Mentre si cerca di espellere un innocente, rimane in libertà un pericoloso criminale, che continua a gestire i propri traffici da paesi limitrofi al Sudan ed alla Libia, come l'Uganda. Conferma del fallimento delle politiche migratorie basate sulla repressione, sullo sbarramento delle frontiere e sulle misure penali, che al di fuori dei confini europei hanno ben poche possibilità di avere un impatto effettivo su quel gigantesco terreno di propaganda che si definisce come contrasto dell'immigrazione irregolare.

Chiediamo l'immediata liberazione di **Medhanie Tesfamariam Berhe.**
Medhanie è INNOCENTE.

ADIF (associazione Diritti e Frontiere); Campagna LasciateCIEntrare, Rete Antirazzista Catanese

Adesioni:

Osservatorio della Solidarietà della Carta di Milano

Forum Antirazzista di Palermo

Borderline Sicilia

Comitato No Muos di Palermo

Progetto Meltingpot Europa

Legal Team Italia

Yairaiha ONLUS

Associazione Bianca Guidetti Serra

Movimento Antipenale

Osservatorio Repressione

Comitato NoMuos/NoSigonella-Catania

Cobas Scuola-Catania

Carovane Migranti

Africa Unita

COSMI (Comitato Solidarietà MIgranti)

CSC Nuvola Rossa

Alterego-Fabbrica dei Diritti

Carovana Abriendo Fronteras

Rete dei Comuni Solidali

NO CPR

Adesioni individuali:

Paolo Cuttitta, Nicoletta Campisi, Antonella Bartoli, Alessandra Scurba. Marica Di Pierro, Alessandra Puccio, Daniele Moretto, Diego Bonsangue, Letizia Gullo, Maria Teresa Sciacca, Antonia Cassara', Davide Ficarra, Marinella Palmeri, Cristina Siddiolo, Marco Negri, Elena Consiglio, Clelia Bartoli, Lisa Caputo, Gaetano La Rosa, Michele Castiglia, Anna Staropoli, Laura Bondi', Giuseppe Burgio, Davide Ricco, Mohammed Hossein Firozy Bandpey, Ibrahim Tigany, Bounama Kone, Giana Guaiana, Giulia Crisci, Roberta Lo Bianco, Andrea Ghia, Marta Zardini; Giulietta Savitri Mondini, Maria Ragonese, Fausto Melluso.